

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 ottobre 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della giustizia

DECRETO 13 agosto 2022, n. 147.

Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (22G00157) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 28 settembre 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.A.T.I. Società agropontina trasporti industriali - piccola società cooperativa di produzione e lavoro», in Latina e nomina del commissario liquidatore. (22A05658) Pag. 14

DECRETO 28 settembre 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Zekar Logistics - società cooperativa», in Carapelle e nomina del commissario liquidatore. (22A05659) Pag. 15

Presidenza

del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 ottobre 2022.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 927). (22A05686) Pag. 16

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 26 settembre 2022.

Rettifica della determina n. 534 del 26 luglio 2022, concernente l'armonizzazione delle condizioni negoziali dei farmaci di importazione parallela. (Determina n. 678/2022). (22A05603) Pag. 20

DETERMINA 26 settembre 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Enerzair Breezhaler», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 682/2022). (22A05604) Pag. 25



DETERMINA 26 settembre 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zimbus Breezhaler», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 683/2022). (22A05605) Pag. 26

DETERMINA 26 settembre 2022.

Ridefinizione del prezzo *ex-factory* del medicinale per uso umano «Pressafix». (Determina n. 698/2022). (22A05606) Pag. 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene/pseudoefedrina, «Vicks Flu Action». (22A05564) Pag. 29

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estratto di allergeni standardizzati di polline di ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*), «Ragwizax». (22A05565) Pag. 30

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azitromicina, «Azitromicina Teva Italia». (22A05566) Pag. 30

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diclofenac dietilammonio, «Voltaren Emulgel». (22A05567) Pag. 31

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene/paracetamolo, «Tabumol». (22A05568) Pag. 31

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di benzidamina cloridrato, «Tantum Verde Dental». (22A05569) Pag. 32

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 27599/22 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Inarcassa) in data 22 aprile 2022. (22A05685) Pag. 32

Approvazione della delibera n. 104/2022 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, in data 27 aprile 2022. (22A05687) Pag. 32


Approvazione della delibera n. 36/2022 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, in data 13 maggio 2022. (22A05688) Pag. 32

Approvazione delle delibere n. 489/2022 e n. 490/2022 adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in data 18 marzo 2022. (22A05689) Pag. 32

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 31 agosto 2022 del Ministero dello sviluppo economico, recante: «Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3000 GHz». (22A05754) Pag. 33



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 agosto 2022, n. 147.

Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Sulla proposta del Consiglio nazionale forense, pervenuta in data 10 febbraio 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2022;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota del 20 luglio 2022, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri e la relativa presa d'atto in data 11 agosto 2022;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche alle disposizioni generali in tema di compensi e spese

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse.

Art. 2.

Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività civile e amministrativa

1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di regola sino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 1-bis, le parole: «è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento»;

c) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;

d) al comma 3, le parole: «di regola» sono soppresse;


e) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. I parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa.»;

f) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva.»

g) al comma 6, le parole: «la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale» sono sostituite dalle seguenti: «il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto.»;



h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.»;

i) al comma 10-*bis* le parole: «di regola» sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando è proposto ricorso incidentale, il compenso per la fase introduttiva è aumentato fino al 20 per cento. I compensi per la fase cautelare monocratica previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell'istanza cautelare.»;

l) dopo il comma 10-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«10-*ter*. Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50 per cento del compenso relativo alla fase decisionale.

10-*quater*. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio può essere aumentato fino al 50 per cento quando è depositata memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile.

10-*quinquies*. Nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri previsti dalla allegata tabella n. 20-*bis* possono essere ridotti fino al 50 per cento.

10-*sexies*. Nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12.

10-*septies*. Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegata al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato.».

2. All'articolo 5 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara.»;

b) al comma 6 le parole «di regola e», ovunque ricorrono, sono soppresse.

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.

4. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.

6. All'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse.

7. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.

Art. 3.

Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività penale

1. All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di regola fino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento»;

b) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. I compensi previsti per le indagini difensive sono aumentati del 20 per cento quando tali indagini siano particolarmente complesse o urgenti.

3-*ter*. Per le attività difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni, i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla allegata tabella n. 15, con riferimento all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l'imputato fosse stato maggiorenne.».

2. All'articolo 17 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.



Art. 4.

Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività stragiudiziale

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.»
2. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola sino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento».
3. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse;
 - b) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.»
4. All'articolo 21, comma 7, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola e», ovunque ricorrono, sono soppresse.
5. L'articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Affari di valore superiore a euro 520.000,00*). — 1. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari di valore superiore a euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare, secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25.»
6. Dopo l'articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis (*Compensi a tempo*). — 1. Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto di un parametro indicativo da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti.»
7. All'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse;
8. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse.
9. All'articolo 27, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» e le parole «di regola» sono soppresse.

Art. 5.

Revisione delle tabelle dei parametri forensi allegata al decreto di cui al Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55

1. Le tabelle allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono sostituite da quelle allegata al presente regolamento.

Art. 6.

Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 agosto 2022

Il Ministro: CARTABIA

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2022

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2471



Allegato: Nuove tabelle parametri forensi

1. GIUDICE DI PACE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00
1. Fase di studio della controversia	68,00	236,00	425,00
2. Fase introduttiva del giudizio	68,00	252,00	352,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	68,00	352,00	567,00
4. Fase decisionale	142,00	425,00	746,00

2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE


Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	131,00	425,00	919,00	1.701,00	2.552,00	3.544,00
2. Fase introduttiva del giudizio	131,00	425,00	777,00	1.204,00	1.628,00	2.338,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	200,00	851,00	1.680,00	1.806,00	5.670,00	10.411,00
4. Fase decisionale	200,00	851,00	1.701,00	2.905,00	4.253,00	6.164,00

3. CAUSE DI LAVORO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	210,00	888,00	1.822,00	3.245,00	4.763,00	6.668,00
2. Fase introduttiva del giudizio	126,00	425,00	777,00	1.202,00	1.701,00	2.336,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	126,00	567,00	1.172,00	1.880,00	2.678,00	3.623,00
4. Fase decisionale	179,00	746,00	1.617,00	2.930,00	4.253,00	6.290,00

4. CAUSE DI PREVIDENZA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	131,00	425,00	929,00	1.701,00	2.552,00	3.544,00
2. Fase introduttiva del giudizio	121,00	425,00	777,00	1.204,00	1.701,00	2.336,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	179,00	851,00	1.664,00	2.693,00	3.827,00	5.171,00
4. Fase decisionale	247,00	919,00	2.021,00	3.675,00	4.148,00	7.865,00



5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	179,00	530,00	919,00	1.701,00	2.478,00	3.544,00
2. Fase introduttiva del giudizio	179,00	494,00	709,00	1.061,00	1.418,00	1.559,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	42,00	142,00	210,00	352,00	494,00	709,00
4. Fase decisionale	142,00	425,00	746,00	1.344,00	1.911,00	2.835,00

6. ATTO DI PRECETTO

Valore	da € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Compenso	142,00	236,00	331,00	425,00	567,00

7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE


Valore	da € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Compenso	425,00	1.418,00	2.336,00	3.329,00	4.536,00

8. PROCEDIMENTI MONITORI

Valore	da € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Fase di studio, istruttoria, conclusiva	473,00	567,00	1.370,00	2.242,00	4.394,00

9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

Valore	da € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	210,00	567,00	992,00	1.134,00	2.126,00
2. Fase introduttiva del giudizio	284,00	709,00	788,00	992,00	1.454,00
3. Fase istruttoria	352,00	1.061,00	1.276,00	1.701,00	2.336,00



10. PROCEDIMENTI CAUTELARI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	210,00	567,00	992,00	1.175,00	2.251,00	3.686,00
2. Fase introduttiva del giudizio	142,00	352,00	672,00	851,00	1.202,00	1.559,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	210,00	851,00	1.204,00	1.985,00	2.835,00	3.969,00
4. Fase decisionale	105,00	389,00	635,00	1.202,00	1.771,00	2.552,00

11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI


Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	179,00	536,00	919,00	1.775,00	2.478,00	3.686,00
2. Fase introduttiva del giudizio	105,00	320,00	494,00	709,00	1.061,00	1.418,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	105,00	352,00	567,00	919,00	1.276,00	1.775,00
4. Fase decisionale	179,00	604,00	1.061,00	1.911,00	2.762,00	4.043,00

12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	142,00	536,00	1.134,00	2.058,00	2.977,00	4.389,00
2. Fase introduttiva del giudizio	142,00	536,00	921,00	1.418,00	1.911,00	2.552,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	179,00	992,00	1.843,00	3.045,00	4.326,00	5.880,00
4. Fase decisionale	210,00	851,00	1.911,00	3.470,00	5.103,00	7.298,00

13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	252,00	709,00	1.276,00	2.336,00	3.402,00	4.961,00
2. Fase introduttiva del giudizio	284,00	777,00	1.134,00	1.969,00	2.478,00	3.260,00
3. Fase decisionale	142,00	389,00	672,00	1.208,00	1.775,00	2.552,00



14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	252,00	919,00	1.985,00	3.686,00	5.387,00	7.796,00
2. Fase introduttiva del giudizio	210,00	777,00	1.344,00	2.058,00	2.905,00	3.885,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	142,00	709,00	1.344,00	2.195,00	3.119,00	4.253,00
4. Fase decisionale	142,00	777,00	1.344,00	2.478,00	3.612,00	5.177,00

15. GIUDIZI PENALI

Valore	Giudice di Pace	Indagini preliminari	Indagini difensive	Convalida dell'arresto	Cautelari personali	Cautelari reali	GIP e GUP
1. Studio della controversia	378,00	851,00	851,00	378,00	378,00	378,00	851,00
2. Fase introduttiva del giudizio	473,00	662,00			1.229,00	1.229,00	756,00
3. Fase istruttoria e/o dibattimentale	756,00	1.040,00	1.418,00	473,00			1.040,00
4. Fase decisionale	662,00	1.229,00		709,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00

Valore	Tribunale monocratico	Tribunale collegiale	Corte di Assise	Tribunale di Sorveglianza	Magistrato di Sorveglianza	Corte di Appello	Corte di Assise di Appello	Corte di Cass. e Giur. Sup.
1. Studio della controversia	473,00	473,00	756,00	473,00	315,00	473,00	756,00	945,00
2. Fase introduttiva del giudizio	567,00	756,00	1.418,00	945,00	378,00	945,00	1.985,00	2.646,00
3. Fase istruttoria e/o dibattimentale	1.134,00	1.418,00	2.363,00	1.418,00		1.418,00	2.268,00	
4. Fase decisionale	1.418,00	1.418,00	2.835,00	1.418,00	945,00	1.418,00	2.336,00	2.741,00

16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	126,00	368,00	552,00	861,00	1.166,00	1.533,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	63,00	184,00	305,00	494,00	735,00	982,00



17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase introduttiva	110,00	331,00	552,00	861,00	1.166,00	1.533,00
3. Fase di trattazione e conclusiva	236,00	567,00	851,00	1.360,00	1.927,00	2.604,00

18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	147,00	452,00	683,00	1.050,00	1.433,00	1.890,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	76,00	299,00	452,00	677,00	982,00	1.281,00

19. ISCRIZIONE IPOTECARIA / AFFARI TAVOLARI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,0	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Compenso	68,00	284,00	425,00	709,00	992,00	1.344,00

20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,0	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Compenso	168,00	620,00	903,00	1.470,00	2.095,00	2.888,00

20-BIS. ACCERTAMENTO DEL PASSIVO NEL FALLIMENTO E NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	168,00	341,00	735,00	1.344,00	2.042,00	2.835,00
2. Fase introduttiva del giudizio	105,00	341,00	620,00	966,00	1.302,00	1.869,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	158,00	683,00	1.344,00	1.444,00	4.536,00	8.327,00
4. Fase decisionale	158,00	683,00	1.344,00	2.326,00	3.402,00	4.930,00



21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	179,00	635,00	1.134,00	2.053,00	3.402,00	4.394,00
2. Fase introduttiva del giudizio	214,00	680,00	1.103,00	1.701,00	2.293,00	3.062,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	105,00	635,00	992,00	1.628,00	2.268,00	3.119,00
4. Fase decisionale	284,00	1061,00	1.911,00	3.470,00	5.030,00	7.298,00
5. Fase cautelare collegiale	210,00	567,00	1.061,00	1.911,00	2.762,00	3.969,00
6. Fase cautelare monocratica	105,00	284,00	530,00	956,00	1.381,00	1.985,00

22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	179,00	635,00	1.276,00	2.268,00	3.402,00	4.961,00
2. Fase introduttiva del giudizio	126,00	428,00	851,00	1.273,00	1.871,00	2.552,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	105,00	357,00	709,00	1.061,00	1.559,00	2.126,00
4. Fase decisionale	284,00	1.061,00	1.911,00	3.470,00	5.030,00	7.298,00
5. Fase cautelare collegiale	210,00	635,00	1.061,00	1.890,00	2.410,00	4.111,00
6. Fase cautelare monocratica	105,00	318,00	530,00	945,00	1.205,00	2.056,00

23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	179,00	567,00	992,00	1.769,00	2.552,00	3.686,00
2. Fase introduttiva del giudizio	105,00	357,00	567,00	851,00	1.202,00	1.559,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	89,00	284,00	494,00	992,00	1.418,00	2.053,00
4. Fase decisionale	179,00	919,00	1.418,00	2.195,00	4.169,00	4.321,00
5. Fase cautelare	142,00	425,00	709,00	1.344,00	1.911,00	2.762,00



24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	179,00	635,00	1.134,00	2.053,00	3.045,00	4.394,00
2. Fase introduttiva del giudizio	105,00	425,00	635,00	1.061,00	1.418,00	1.911,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	105,00	425,00	777,00	1.418,00	2.053,00	3.045,00
4. Fase decisionale	179,00	919,00	1.418,00	2.478,00	3.260,00	4.536,00
5. Fase cautelare	142,00	494,00	851,00	1.559,00	2.268,00	3.329,00

25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Compenso	284,00	1.276,00	1.985,00	2.410,00	4.536,00	6.164,00

Valore	da Euro 520.000,01 a Euro 2.000.000,00	da Euro 2.000.000,01 a Euro 4.000.000,00	da Euro 4.000.000,01 a Euro 6.000.000,00	da Euro 6.000.000,01 a Euro 8.000.000,00	da Euro 8.000.000,01 a Euro 10.000.000,00	da Euro 10.000.000,01 a Euro 12.000.000,00
percentuale	3,00%	2,75%	2,50%	2,25%	2,00%	1,75%

Valore	da Euro 12.000.000,01 a Euro 14.000.000,00	da Euro 14.000.000,01 a Euro 16.000.000,00	da Euro 16.000.000,01 a Euro 18.000.000,00	da Euro 18.000.000,01 a Euro 20.000.000,00	da Euro 20.000.000,01 a Euro 22.000.000,00	da Euro 22.000.000,01
percentuale	1,50%	1,25%	1,00%	0,75%	0,50%	0,25%

25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
fase della attivazione	63,00	284,00	441,00	536,00	1.008,00	1.370,00
fase di negoziazione	126,00	567,00	882,00	1.071,00	2.016,00	2.741,00
conciliazione	246,00	1.106,00	1.720,00	2.088,00	3.931,00	5.343,00

26. ARBITRATO

Valore	da € 0,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € € 260.000,01 a € 520.000,00
Compenso	1.701,00	4.253,00	7.439,00	17.010,00



NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.).

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. - 2. (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. - 4-ter. (Omissis).»

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense):

«Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). — 1. - 2. (Omissis).

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzii gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4. - 6. (Omissis).»

«Art. 13 (Conferimento dell'incarico e compenso). — 1. - 5. (Omissis).

6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

7.- 10. (Omissis).»

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (Compensi e spese). — 1. (Omissis).

2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfetarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.»

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 del citato decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 (Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale). — 1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.

1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.

2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.

4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento.

4-bis. I parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa.

5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento



del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziari pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziari, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);

e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;

f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

5-bis. *Il giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva.*

6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

9. *Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.*

10. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti. *Quando è proposto ricorso incidentale, il compenso per la fase introduttiva è aumentato fino al 20 per cento. I compensi per la fase cautelare monocratica previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell'istanza cautelare.*

10-ter. *Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50 per cento del compenso relativo alla fase decisionale.*

10-quater. *Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio può essere aumentato fino al 50 per cento quando è depositata memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile.*

10-quinquies. *Nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri previsti dalla allegata tabella n. 20-bis possono essere ridotti fino al 50 per cento.*

10-sexies. *Nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12.*

10-septies. *Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato.»*

«Art. 5 (Determinazione del valore della controversia). —

1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso. *L'utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara.*

4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.



5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

6. Le cause di valore indeterminabile si considerano e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.»

«Art. 6 (Cause di valore superiore ad euro 520.000,00). —

1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.»

«Art. 8 (Pluralità di difensori e società professionali). — 1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.

2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.

3. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.»

«Art. 9 (Praticanti avvocati abilitati al patrocinio). — 1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata la metà dei compensi spettanti all'avvocato.»

«Art. 10 (Procedimenti arbitrali rituali e irrituali). — 1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, a ciascun arbitro è dovuto il compenso previsto sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.

2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.»

«Art. 11 (Trasferte). — 1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa è liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.»

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 12 e 17 del citato decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 (Parametri generali per la determinazione dei compensi). — 1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero

di udienze, pubbliche o camerale, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.

2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscono l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;

c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;

d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

3-bis. I compensi previsti per le indagini difensive sono aumentati del 20 per cento quando tali indagini siano particolarmente complesse o urgenti.

3-ter. Per le attività difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni, i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla allegata tabella n. 15, con riferimento all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l'imputato fosse stato maggiorenne.»

«Art. 17 (Praticanti avvocati abilitati al patrocinio). — 1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata la metà dei compensi spettanti all'avvocato.»

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 18, 19, 20, 21, 24, 26 e 27 del citato decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal presente decreto:

«Art. 18 (Compensi per attività stragiudiziale). — 1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare. Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.»



«Art. 19 (*Parametri generali per la determinazione dei compensi*). — 1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati *fino al 50 per cento*, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.»

«Art. 20 (*Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali*). — 1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. *Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.*

«Art. 21 (*Determinazione del valore dell'affare*). — 1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare è determinato - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell'affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.

2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore.

3. Per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

4. Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente.

5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

6. Qualora il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.

7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.»

«Art. 24 (*Praticanti avvocati abilitati al patrocinio*). — 1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata la metà dei compensi spettanti all'avvocato.»

«Art. 26 (*Prestazioni con compenso a percentuale*). — 1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.»

«Art. 27 (*Trasferte*). — 1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.»

22G00157

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 settembre 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.A.T.I. Società agro-pontina trasporti industriali - piccola società cooperativa di produzione e lavoro», in Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «S.A.T.I. Società agro-pontina trasporti industriali - piccola società cooperativa di produzione e lavoro»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante



di euro 174.555,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 309.035,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 31.342,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e dalla presenza di debiti tributari e previdenziali;

Considerato che in data 9 aprile 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 26 settembre 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata dalla competente direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «S.A.T.I. Società agropon-tina trasporti industriali - piccola società cooperativa di produzione e lavoro» con sede in Latina, codice fiscale 01792340596, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato/a commissario liquidatore il dott. Giancarlo Sestini, nato ad Arezzo (AR) il 21 agosto 1965, codice fiscale SSTGCR65M21A390Z, con domicilio in Roma (RM) viale Giuseppe Mazzini, n. 4.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 settembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A05658

DECRETO 28 settembre 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Zekar Logistics - società cooperativa», in Carapelle e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il d.d. del 4 novembre 2020 n. 54/SAA/2020, con il quale la società cooperativa «Zekar Logistics - società cooperativa» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Silvio Fuiano;

Vista la sentenza del 6 luglio 2022 n. 38/2022 del Tribunale di Foggia, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Zekar Logistics - società cooperativa»;

Considerato che, ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la predetta sentenza è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il Comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 26 settembre 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della tema segnalata dalla competente direzione generale;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Zekar Logistics - società cooperativa», con sede in Carapelle (FG), codice fiscale 03883130712, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Lucia Paglione, nata a Capracotta (IS) il 18 settembre 1963, codice fiscale PGL-LCU63P58B682T, con domicilio in Capracotta (IS) Corso Sant'Antonio, n. 69.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 settembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A05659

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 ottobre 2022.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 927).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva n. 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l'art. 5-*quater* inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-*bis*;


Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» e, in particolare, l'art. 26;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziare con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022 e nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022 e n. 921 del 15 settembre 2022 recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;



Ravvisata la necessità, ai sensi dell'art. 44, comma 4 del citato decreto-legge n. 50/2022, di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea;

Ravvisata altresì la necessità di aggiornare alcuni dei parametri previsti dall'art. 1 dell'OCDPC n. 882/2022 in ragione dell'incremento del numero di persone in fuga dal territorio ucraino e richiedenti il permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 rispetto alla data di adozione della predetta ordinanza, nonché del correlato incremento di attività a carico delle strutture regionali e delle province autonome direttamente coinvolte nelle relative incombenze amministrative, operative e gestionali;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Misure temporanee per il rafforzamento dell'offerta di servizi sociali dei comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 citato in premessa, allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti, anche sotto il profilo dell'incidenza sulla rispettiva popolazione residente, il permesso di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2022 si provvede al riparto in favore di tali comuni, e al successivo trasferimento per il tramite dei commissari delegati nominati ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e dei presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo forfetario *una tantum* determinato in misura proporzionale al numero dei predetti soggetti ospitati sul rispettivo territorio alla data di pubblicazione della presente ordinanza, secondo i criteri previsti dal successivo comma 2, per un totale complessivo di euro 40 milioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai comuni che hanno un numero significativo di cittadini ucraini richiedenti protezione temporanea, in relazione

alla popolazione residente come risultante dai dati del censimento Istat relativi al penultimo anno precedente, secondo i seguenti criteri:

a. per i comuni con una popolazione residente fino a 5.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 3 unità;

b. per i comuni con una popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 5 unità;

c. per i comuni con una popolazione residente superiore a 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 8 unità;

d. per i comuni con una popolazione residente superiore a 100.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 15 unità.

3. Le richieste di accesso al contributo in rassegna sono presentate dai comuni interessati, mediante il modulo allegato alla presente ordinanza ed entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della stessa, all'Anci nazionale ai fini del relativo censimento.

4. All'esito delle risultanze del censimento di cui al comma 3, coordinato dall'Anci nazionale, che le trasmette al Dipartimento della protezione civile decorsi quindici giorni dalla scadenza di cui al comma 3, i commissari delegati di cui all'OCDPC n. 872/2022 e i presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro i successivi sessanta giorni dall'effettiva disponibilità delle risorse, al trasferimento *pro quota* delle medesime risorse in favore dei singoli comuni beneficiari in conformità ai dati comunicati dal predetto Dipartimento.

5. Le risorse complessivamente spettanti ai comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano sono attribuite alle predette province autonome, che provvedono al successivo trasferimento in favore dei comuni assegnatari compresi nel proprio territorio, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti.

6. Alla disciplina delle modalità con le quali i comuni, per il tramite dell'Anci nazionale, relazionano al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla destinazione delle risorse assegnate alle finalità di cui al citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 50/2022, si provvede con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per l'importo di euro 40.000.000,00 per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse finanziarie stanziata dall'art. 44, comma 4, del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.



Art. 2.

Aggiornamento delle disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale - modifiche all'art. 1 dell'OCDPC n. 882/2022.

1. In ragione dell'incremento del numero di persone in fuga dal territorio ucraino e richiedenti il permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui in premessa rilevato nei mesi da aprile ad agosto 2022 e del conseguente aggravio dei carichi amministrativi, operativi e gestionali connessi, a decorrere dalla data di adozione presente ordinanza, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 882 del 30 marzo 2022, si applicano secondo i parametri aggiornati ed entro i limiti previsti per ciascuna amministrazione individuati nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, e le medesime disposizioni possono essere estese, ove ve ne sia l'esigenza, anche al personale in servizio presso altre strutture, anche non di protezione civile, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, purché direttamente impegnato nelle attività di gestione dell'emergenza in rassegna.

2. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, per il personale non dirigenziale in servizio presso le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 1, comma 2 della citata OCDPC n. 882/2022, il riconoscimento del compenso ivi previsto per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, in ragione dell'esposizione dei rispettivi territori, è aggiornato secondo i seguenti parametri aggiornati:

a) in favore di un numero massimo di cinque unità di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall'Ucraina inferiore a 1.000 unità;

b) in favore di un numero massimo di quindici unità di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall'Ucraina inferiore a 5.000 unità;

c) in favore di un numero massimo di venticinque unità di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall'Ucraina inferiore a 15.000 unità;

d) in favore di un numero massimo di trentacinque unità di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti

protezione temporanea provenienti dall'Ucraina pari o superiore a 15.000 unità.

3. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, per il personale titolare di incarichi di posizione organizzativa in servizio presso le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 1, commi 3 e 4 della citata OCDPC n. 882/2022, per il riconoscimento dell'indennità ivi prevista di cui al predetto comma 3, si applicano, mensilmente, i seguenti parametri aggiornati:

a) regioni o province autonome nelle quali siano state presentate fino a 5.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di dieci titolari di posizione organizzativa;

b) regioni o province autonome nelle quali siano presentate fino a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di quindici titolari di posizione organizzativa;

c) regioni o province autonome nelle quali siano presentate fino a 15.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di venti titolari di posizione organizzativa;

d) regioni o province autonome nelle quali siano presentate oltre 15.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di venticinque titolari di posizione organizzativa.

4. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, per il personale titolare di incarichi dirigenziali in servizio presso le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 1, commi 3 e 5 della citata OCDPC n. 882/2022, per riconoscimento dell'indennità ivi prevista di cui al predetto comma 3, si applicano, mensilmente, i seguenti parametri aggiornati:

a) regioni o province autonome nelle quali siano state presentate fino a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di due figure dirigenziali;

b) regioni o province autonome nelle quali siano state presentate oltre a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di quattro figure dirigenziali.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di euro 1.100.000,00 a valere sulle risorse stanziare per l'emergenza in rassegna.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO



COMUNE DI**Provincia di****Richiesta contributo fondo sociale DL n. 50/2022**

All'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia
Sede nazionale
fondosocialeucraina@pec.anci.it

Alla Provincia Autonoma di Trento
presidente@pec.provincia.tn.it

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
praesidium.presidenza@pec.prov.bz.it

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri n. 28 febbraio 2022, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

VISTO il Decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, e in particolare dall'art. 44, comma 4, con cui è previsto un contributo per rafforzare l'offerta di servizi sociali da parte dei Comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022.

VISTA l'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. ___ con cui sono determinati criteri e modalità di gestione del suddetto contributo, fino al limite di 40 milioni di euro per l'anno 2022, e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, che riconosce il contributo solo ai Comuni che hanno un numero significativo di cittadini ucraini richiedenti protezione temporanea, in relazione alla popolazione residente calcolata sulla base del penultimo anno precedente secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, secondo i seguenti criteri:

- a. per i Comuni con una popolazione residente fino a 5.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 3 unità;
- b. Per i Comuni con una popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 5 unità;
- c. Per i Comuni con una popolazione residente superiore a 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 8 unità;
- d. Per i Comuni con una popolazione residente superiore a 100.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 15 unità.

CONSIDERATE le attività del Comune di ----- per offrire servizi sociali, anche in favore dei richiedenti la protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
(____) il ___/___/____, in qualità di rappresentante legale e Sindaco pro-tempore del
Comune di _____, codice ISTAT _____

RICHIEDE

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi
(ART. 76 D.P.R. 445/2000)

il versamento del contributo *una tantum* di cui sopra, in considerazione della presenza alla data ___/___/____ di n. _____ persone richiedenti il permesso di protezione temporanea e domiciliati sul territorio dello scrivente Comune, di cui _____ maggiori di 18 anni.

Dalla Residenza Municipale, ___/___/____

Il Sindaco



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 settembre 2022.

Rettifica della determina n. 534 del 26 luglio 2022, concernente l'armonizzazione delle condizioni negoziali dei farmaci di importazione parallela. (Determina n. 678/2022).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del Farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinate di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modifiche e integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. 534 del 26 luglio 2022, concernente «Armonizzazione delle condizioni negoziali dei farmaci di importazione parallela», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 181 del 4 agosto 2022;

Considerato che occorre rettificare la suddetta determina per errata indicazione in tabella di alcune confezioni revocate;


Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.


Rettifica della determina n. 534 del 26 luglio 2022

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 534 del 26 luglio 2022, concernente «Armonizzazione delle condizioni negoziali dei farmaci di importazione parallela», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 181 del 4 agosto 2022.



Dove è scritto

PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITÀ	CONFEZIONE	AZIENDA	PREZZO AL PUBBLICO	PREZZO EX-FACTORY
BRIMONIDINA TARTRATO	45633017	ALPHAGAN	2 mg/ml collirio soluzione, 1 flacone da 5 ml	GMM FARMA S.R.L.	13,40 €	8,12 €
AMOXICILLINA TRIIDRATO/POTASSIO CLAVULANATO	42856043	AUGMENTIN	«875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse	GMM FARMA S.R.L.	10,52 €	6,37 €
AMOXICILLINA TRIIDRATO/POTASSIO CLAVULANATO	42856056	AUGMENTIN	"bambini 400mg/57mg/5ml polvere per sospensione orale" flacone 70 ml con siringa dosatrice	GMM FARMA S.R.L.	7,80 €	4,73 €
AMOXICILLINA TRIIDRATO/POTASSIO CLAVULANATO	42856068	AUGMENTIN	«875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse	GMM FARMA S.R.L.	10,52 €	6,37 €
IBUPROFENE	42859025	BRUFEN	«600 mg granulato effervescente» 30 bustine	GMM FARMA S.R.L.	7,72 €	4,68 €
DOXAZOSINA MESILATO	44488029	CARDURA	«2 mg compresse» 30 compresse	GMM FARMA S.R.L.	9,72 €	5,89 €
DOXAZOSINA MESILATO	44488031	CARDURA	«2 mg compresse» 30 compresse	GMM FARMA S.R.L.	9,72 €	5,89 €
DOXAZOSINA MESILATO	44488043	CARDURA	«4 mg compresse» 20 compresse	GMM FARMA S.R.L.	8,74 €	5,30 €
CIPROFLOXACINA CLORIDRATO	45631013	CIPROXIN	«500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse	GMM FARMA S.R.L.	8,75 €	5,30 €
BISOPROLOLO FUMARATO	43654021	CONGESCOR	"1,25 mg compresse" 28 compresse in blister PVC/AL	GMM FARMA S.R.L.	7,59 €	€ 4,60
BISOPROLOLO FUMARATO	43654033	CONGESCOR	"5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/AL	GMM FARMA S.R.L.	7,00 €	4,24 €
ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO	45419025	DEPAKIN	«Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone PP	GMM FARMA S.R.L.	12,95 €	7,85 €
ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO	45419013	DEPAKIN	"CHRONO 300 mg compresse a rilascio prolungato" blister da 30 compresse	GMM FARMA S.R.L.	8,00 €	4,85 €
GLICLAZIDE	45630011	DIAMICRON	60 compresse a rilascio modificato in blister PVC/Al da 30 mg	GMM FARMA S.R.L.	12,22 €	7,40 €
FLUCONAZOLO	45623016	DIFLUCAN	«150 mg capsule rigide» 2 capsule	GMM FARMA S.R.L.	11,63 €	7,05 €
CABERGOLINA	45770017	DOSTINEX	«0,5 mg compresse» 8 compresse	GMM FARMA S.R.L.	32,96 €	19,97 €
ACARBOSIO	45430016	GLUCOBAY	«50 mg compresse» 40 compresse	GMM FARMA S.R.L.	8,29 €	5,02 €
LANSOPRAZOLO	45758012	LIMPIDEX	«30 mg capsule rigide» 14 capsule	GMM FARMA S.R.L.	9,77 €	5,92 €
LANSOPRAZOLO	45758024	LIMPIDEX	15 mg capsule rigide» 14 capsule	GMM FARMA S.R.L.	5,72 €	3,47 €
AMLODIPINA BESILATO	43348034	NORVASC	«10 mg compresse» 14 compresse	GMM FARMA S.R.L.	5,08 €	3,08 €
AMLODIPINA BESILATO	43348046	NORVASC	«5 mg compresse» 28 compresse	GMM FARMA S.R.L.	5,70 €	3,45 €
TAMSULOSINA CLORIDRATO	45943014	OMNIC	0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister PP/AL	GMM FARMA S.R.L.	7,58 €	4,59 €
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIDRATO	42953099	PANTORC	"40 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister AL/AL	GMM FARMA S.R.L.	10,96 €	6,64 €
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIDRATO	42953101	PANTORC	"20 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister	GMM FARMA S.R.L.	6,57 €	3,98 €
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIDRATO	43710045	PEPTAZOL	"20 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister	GMM FARMA S.R.L.	6,57 €	3,98 €
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIDRATO	43710058	PEPTAZOL	"40 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister Al/Al	GMM FARMA S.R.L.	10,96 €	6,64 €
MONTELUKAST SODICO	43948025	SINGULAIR	"pediatrico 5 mg compresse masticabili" 28 compresse in blister	GMM FARMA S.R.L.	18,03 €	10,93 €
ENALAPRIL MALEATO/IDROCLOROTIAZ	42954026	VASORETIC	«20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse	GMM FARMA S.R.L.	6,73 €	4,08 €



PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	AZIENDA	PREZZO AL PUBBLICO	PREZZO EX-FACTORY
IDE						
CETIRIZINA DICLORIDRATO	42955031	ZIRTEC	«10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml	GMM FARMA S.R.L.	11,54 €	6,99 €
LATANOPROST	46107013	XALATAN	«50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml	GMM FARMA S.R.L.	21,21 €	12,85 €
NIFEDIPINA	45091016	ADALAT CRONO	“60 mg a rilascio modificato” 14 compresse	MEDIFARM S.R.L.	9,39 €	5,69 €
BRIMONIDINA TARTRATO	45282011	ALPHAGAN MEDIFARM	5 ml 0,2% collirio	MEDIFARM S.R.L.	13,40 €	8,12 €
EXEMESTANE	45700010	AROMASIN	“25 mg” 30 compresse rivestite	MEDIFARM S.R.L.	73,99 €	44,83 €
CANDESARTAN CILEXETIL	44804021	BLOPRESS	“32 mg” 28 compresse	MEDIFARM S.R.L.	12,98 €	7,87 €
CANDESARTAN CILEXETIL	44804033	BLOPRESS	“8 mg” 28 compresse	MEDIFARM S.R.L.	8,92 €	5,40 €
ESCITALOPRAM OSSALATO	45337019	CIPRALEX	“10 mg” 28 compresse rivestite	MEDIFARM S.R.L.	13,46 €	8,15 €
ESCITALOPRAM OSSALATO	45337021	CIPRALEX	“10 mg” 28 compresse rivestite	MEDIFARM S.R.L.	13,46 €	8,15 €
ESCITALOPRAM OSSALATO	45337033	CIPRALEX	“10 mg” 28 compresse rivestite	MEDIFARM S.R.L.	13,46 €	8,15 €
CIPROFLOXACINA CLORIDRATO	44941019	CIPROXIN	“500 mg” 6 compresse rivestite	MEDIFARM S.R.L.	8,75 €	5,30 €
PERINDOPRIL ARGININA	44382036	COVERSYL	“5 mg flacone” 30 compresse rivestite	MEDIFARM S.R.L.	21,32 €	12,92 €
PERINDOPRIL ARGININA	44382048	COVERSYL	30 cpr riv 10 mg flacone	MEDIFARM S.R.L.	21,32 €	12,92 €
GLICLAZIDE	45637016	DIAMICRON	30 cpr 60 mg rilascio modificato	MEDIFARM S.R.L.	7,60 €	4,60 €
GLICLAZIDE	45637028	DIAMICRON	“30 mg rilascio modificato” 60 compresse	MEDIFARM S.R.L.	12,22 €	7,40 €
LETROZOLO	44537013	FEMARA	“2,5mg” 30 compresse rivestite	MEDIFARM S.R.L.	75,28 €	45,62 €
LANSOPRAZOLO	43630021	LANSOX	“15 mg” 14 capsule	MEDIFARM S.R.L.	5,73 €	3,47 €
LANSOPRAZOLO	45746017	LIMPIDEX	“30 mg” 14 capsule	MEDIFARM S.R.L.	9,77 €	5,92 €
LANSOPRAZOLO	45746029	LIMPIDEX	“15 mg” 14 capsule	MEDIFARM S.R.L.	5,72 €	3,47 €
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIDRATO	45635012	PEPTAZOL	“40 mg” 14 compresse gastroresistenti	MEDIFARM S.R.L.	10,96 €	6,64 €
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIDRATO	45635024	PEPTAZOL	“40 mg” 14 compresse gastroresistenti	MEDIFARM S.R.L.	10,96 €	6,64 €
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIDRATO	45635036	PEPTAZOL	“20 mg” 14 compresse gastroresistenti	MEDIFARM S.R.L.	6,57 €	3,98 €
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIDRATO	45635048	PEPTAZOL	20 mg” 14 compresse gastroresistenti	MEDIFARM S.R.L.	6,57 €	3,98 €
TIMOLOLO MALEATO	45279015	TIMOGEL	gel oftalmico 30 monodosi 0,4 g 1 mg/g	MEDIFARM S.R.L.	12,49 €	7,57 €
LATANOPROST	44895011	XALATAN	collirio 2,5 ml 50 mcg/ml	MEDIFARM S.R.L.	21,21 €	12,85 €
PREGABALIN	45402017	LYRICA	“150 mg” 56 capsule	MEDIWIN LIMITED (ora DIFARMED S.L.)	33,16 €	20,09 €
PREGABALIN	45402029	LYRICA	“75 mg” 56 capsule	MEDIWIN LIMITED (ora DIFARMED S.L.)	23,25 €	14,09 €
PREGABALIN	45402031	LYRICA	“75 mg” 14 capsule	MEDIWIN LIMITED (ora DIFARMED S.L.)	7,62 €	4,62 €
PREGABALIN	45402043	LYRICA	“25 mg” 14 capsule	MEDIWIN LIMITED (ora DIFARMED S.L.)	4,61 €	2,79 €
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIDRATO	45086016	PANTORC	“20 mg” 14 compresse gastroresistenti	MEDIWIN LIMITED	6,57 €	3,98 €
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIDRATO	45086028	PANTORC	“20 mg” 14 compresse gastroresistenti	MEDIWIN LIMITED	6,57 €	3,98 €
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIDRATO	45086030	PANTORC	“40 mg” 14 compresse gastroresistenti	MEDIWIN LIMITED	10,96 €	6,64 €
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIDRATO	45086042	PANTORC	40 mg” 14 compresse gastroresistenti	MEDIWIN LIMITED	10,96 €	6,64 €



Leggasi

PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	AZIENDA	PREZZO AL PUBBLICO	PREZZO EX-FACTORY
BRIMONIDINA TARTRATO	45633017	ALPHAGAN	2 mg/ml collirio soluzione, 1 flacone da 5 ml	GMM FARMA S.R.L.	13,40 €	8,12 €
AMOXICILLINA TRIIDRATO/POTASSIO CLAVULANATO	42856043	AUGMENTIN	«875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse	GMM FARMA S.R.L.	10,52 €	6,37 €
AMOXICILLINA TRIIDRATO/POTASSIO CLAVULANATO	42856068	AUGMENTIN	«875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse	GMM FARMA S.R.L.	10,52 €	6,37 €
IBUPROFENE	42859025	BRUFEN	«600 mg granulato effervescente» 30 bustine	GMM FARMA S.R.L.	7,72 €	4,68 €
DOXAZOSINA MESILATO	44488029	CARDURA	«2 mg compresse» 30 compresse	GMM FARMA S.R.L.	9,72 €	5,89 €
DOXAZOSINA MESILATO	44488031	CARDURA	«2 mg compresse» 30 compresse	GMM FARMA S.R.L.	9,72 €	5,89 €
DOXAZOSINA MESILATO	44488043	CARDURA	«4 mg compresse» 20 compresse	GMM FARMA S.R.L.	8,74 €	5,30 €
CIPROFLOXACINA CLORIDRATO	45631013	CIPROXIN	«500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse	GMM FARMA S.R.L.	8,75 €	5,30 €
BISOPROLOLO FUMARATO	43654021	CONGESCOR	«1,25 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL	GMM FARMA S.R.L.	7,59 €	€ 4,60
BISOPROLOLO FUMARATO	43654033	CONGESCOR	"5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/AL	GMM FARMA S.R.L.	7,00 €	4,24 €
ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO	45419025	DEPAKIN	«Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone PP	GMM FARMA S.R.L.	12,95 €	7,85 €
ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO	45419013	DEPAKIN	"CHRONO 300 mg compresse a rilascio prolungato" blister da 30 compresse	GMM FARMA S.R.L.	8,00 €	4,85 €
GLICLAZIDE	45630011	DIAMICRON	60 compresse a rilascio modificato in blister PVC/Al da 30 mg	GMM FARMA S.R.L.	12,22 €	7,40 €
FLUCONAZOLO	45623016	DIFLUCAN	«150 mg capsule rigide» 2 capsule	GMM FARMA S.R.L.	11,63 €	7,05 €
CABERGOLINA	45770017	DOSTINEX	«0,5 mg compresse» 8 compresse	GMM FARMA S.R.L.	32,96 €	19,97 €
ACARBOSIO	45430016	GLUCOBAY	«50 mg compresse» 40 compresse	GMM FARMA S.R.L.	8,29 €	5,02 €
LANSOPRAZOLO	45758012	LIMPIDEX	«30 mg capsule rigide» 14 capsule	GMM FARMA S.R.L.	9,77 €	5,92 €
LANSOPRAZOLO	45758024	LIMPIDEX	15 mg capsule rigide» 14 capsule	GMM FARMA S.R.L.	5,72 €	3,47 €
AMLODIPINA BESILATO	43348034	NORVASC	«10 mg compresse» 14 compresse	GMM FARMA S.R.L.	5,08 €	3,08 €
AMLODIPINA BESILATO	43348046	NORVASC	«5 mg compresse» 28 compresse	GMM FARMA S.R.L.	5,70 €	3,45 €
TAMSULOSINA CLORIDRATO	45943014	OMNIC	0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister PP/AL	GMM FARMA S.R.L.	7,58 €	4,59 €
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIDRATO	42953099	PANTORC	"40 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister AL/AL	GMM FARMA S.R.L.	10,96 €	6,64 €
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIDRATO	42953101	PANTORC	"20 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister	GMM FARMA S.R.L.	6,57 €	3,98 €
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIDRATO	43710045	PEPTAZOL	"20 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister	GMM FARMA S.R.L.	6,57 €	3,98 €
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIDRATO	43710058	PEPTAZOL	"40 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister Al/Al	GMM FARMA S.R.L.	10,96 €	6,64 €
MONTELUKAST SODICO	43948025	SINGULAIR	"pediatrico 5 mg compresse masticabili" 28 compresse in blister	GMM FARMA S.R.L.	18,03 €	10,93 €
ENALAPRIL MALEATO/IDROCLOROTIAZIDE	42954026	VASORETIC	«20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse	GMM FARMA S.R.L.	6,73 €	4,08 €
CETIRIZINA DICLORIDRATO	42955031	ZIRTEC	«10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml	GMM FARMA S.R.L.	11,54 €	6,99 €



PRINCIPIO ATTIVO	AIC	SPECIALITÀ	CONFEZIONE	AZIENDA	PREZZO AL PUBBLICO	PREZZO EX-FACTORY
LATANOPROST	46107013	XALATAN	«50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml	GMM FARMA S.R.L.	21,21 €	12,85 €
BRIMONIDINA TARTRATO	45282011	ALPHAGAN MEDIFARM	5 ml 0,2% collirio	MEDIFARM S.R.L.	13,40 €	8,12 €
EXEMESTANE	45700010	AROMASIN	“25 mg” 30 compresse rivestite	MEDIFARM S.R.L.	73,99 €	44,83 €
CANDESARTAN CILEXETIL	44804021	BLOPRESS	“32 mg” 28 compresse	MEDIFARM S.R.L.	12,98 €	7,87 €
CANDESARTAN CILEXETIL	44804033	BLOPRESS	“8 mg” 28 compresse	MEDIFARM S.R.L.	8,92 €	5,40 €
ESCITALOPRAM OSSALATO	45337019	CIPRALEX	“10 mg” 28 compresse rivestite	MEDIFARM S.R.L.	13,46 €	8,15 €
ESCITALOPRAM OSSALATO	45337021	CIPRALEX	“10 mg” 28 compresse rivestite	MEDIFARM S.R.L.	13,46 €	8,15 €
CIPROFLOXACINA CLORIDRATO	44941019	CIPROXIN	“500 mg” 6 compresse rivestite	MEDIFARM S.R.L.	8,75 €	5,30 €
PERINDOPRIL ARGININA	44382036	COVERSYL	“5 mg flacone” 30 compresse rivestite	MEDIFARM S.R.L.	21,32 €	12,92 €
PERINDOPRIL ARGININA	44382048	COVERSYL	30 cpr riv 10 mg flacone	MEDIFARM S.R.L.	21,32 €	12,92 €
GLICLAZIDE	45637016	DIAMICRON	30 cpr 60 mg rilascio modificato	MEDIFARM S.R.L.	7,60 €	4,60 €
GLICLAZIDE	45637028	DIAMICRON	“30 mg rilascio modificato” 60 compresse	MEDIFARM S.R.L.	12,22 €	7,40 €
LANSOPRAZOLO	43630021	LANSOX	“15 mg” 14 capsule	MEDIFARM S.R.L.	5,73 €	3,47 €
LANSOPRAZOLO	45746017	LIMPIDEX	“30 mg” 14 capsule	MEDIFARM S.R.L.	9,77 €	5,92 €
LANSOPRAZOLO	45746029	LIMPIDEX	“15 mg” 14 capsule	MEDIFARM S.R.L.	5,72 €	3,47 €
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIDRATO	45635012	PEPTAZOL	“40 mg” 14 compresse gastroresistenti	MEDIFARM S.R.L.	10,96 €	6,64 €
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIDRATO	45635024	PEPTAZOL	“40 mg” 14 compresse gastroresistenti	MEDIFARM S.R.L.	10,96 €	6,64 €
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIDRATO	45635036	PEPTAZOL	“20 mg” 14 compresse gastroresistenti	MEDIFARM S.R.L.	6,57 €	3,98 €
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIDRATO	45635048	PEPTAZOL	20 mg” 14 compresse gastroresistenti	MEDIFARM S.R.L.	6,57 €	3,98 €
TIMOLOLO MALEATO	45279015	TIMOGEL	gel oftalmico 30 monodosi 0,4 g 1 mg/g	MEDIFARM S.R.L.	12,49 €	7,57 €
LATANOPROST	44895011	XALATAN	collirio 2,5 ml 50 mcg/ml	MEDIFARM S.R.L.	21,21 €	12,85 €
PREGABALIN	45402017	LYRICA	“150 mg” 56 capsule	MEDIWIN LIMITED (ora DIFARMED S.L)	33,16 €	20,09 €
PREGABALIN	45402029	LYRICA	“75 mg” 56 capsule	MEDIWIN LIMITED (ora DIFARMED S.L)	23,25 €	14,09 €
PREGABALIN	45402031	LYRICA	“75 mg” 14 capsule	MEDIWIN LIMITED (ora DIFARMED S.L)	7,62 €	4,62 €
PREGABALIN	45402043	LYRICA	“25 mg” 14 capsule	MEDIWIN LIMITED (ora DIFARMED S.L)	4,61 €	2,79 €

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 settembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A05603



DETERMINA 26 settembre 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Enerzair Breezhaler», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 682/2022).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al Dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 110/2020 dell'8 ottobre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 261, del 21 ottobre 2020, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Enerzair Breezhaler», approvato con procedura centralizzata»;


Vista la domanda presentata in data 30 luglio 2020 con la quale la società Novartis Europharm Limited ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Enerzair Breezhaler» (indacaterolo acetato/glicopirronio bromuro/mometasone furoato);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 2-4 maggio 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 e 20-22 giugno 2022;

Vista la delibera n. 38 dell'8 settembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;



Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ENERZAIR BREEZHALER (indacaterolo acetato / glicopirronio bromuro / mometasone furoato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Enerzair Breezhaler» è indicato come trattamento di mantenimento dell'asma in pazienti adulti non adeguatamente controllati da un'associazione di mantenimento di un β_2 -agonista a lunga durata d'azione e alte dosi di un corticosteroide per inalazione, che hanno avuto una o più riacutizzazioni asmatiche nell'anno precedente.

Confezioni:

«114 mcg / 46 mcg / 136 mcg - polvere per inalazione, capsula rigida - uso inalatorio - blister (PA/ALU/PVC- ALU)» 30×1 capsula (dose unitaria) + 1 inalatore - A.I.C. n. 048913026/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 46,37 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 76,53;

«114 mcg / 46 mcg / 136 mcg - polvere per inalazione, capsula rigida - uso inalatorio - blister (PA/ALU/PVC- ALU)» 10×1 capsula (dose unitaria) + 1 inalatore - A.I.C. n. 048913014/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 15,46 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 25,51;

«114 mcg / 46 mcg / 136 mcg - polvere per inalazione, capsula rigida - uso inalatorio - blister (PA/ALU/PVC- ALU)» 30×1 capsula (dose unitaria) + 1 inalatore + 1 sensore - A.I.C. n. 048913038/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 46,37 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 76,53.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico per l'indicazione terapeutica rimborsata:

«terapia di mantenimento dei pazienti adulti con diagnosi di asma per i quali l'associazione di un beta2-agonista a lunga durata d'azione e una dose elevata di corticosteroidi non consenta un controllo adeguato dei sintomi, laddove siano soddisfatte, alla prima prescrizione, tutte le condizioni di seguito riportate:

1. Paziente con diagnosi conclamata di asma grave che presenti una persistente limitazione del flusso (PAL) dopo quindici minuti dalla somministrazione di 400 mcg di salbutamolo documentata da tutti i seguenti parametri:

un valore di FEV1 \leq 80% del predetto;

un rapporto FEV1/FVC \leq 0,7;

2. Paziente con almeno due riacutizzazioni negli ultimi dodici mesi o almeno una riacutizzazione che abbia richiesto ricovero ospedaliero nonostante la terapia con LABA/ICS alle massime dosi tollerate».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Enerzair Breezhaler» (indacaterolo acetato/glicopirronio bromuro/mometasone furoato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di specialisti operanti presso strutture identificate dalle Regioni e dotati della strumentazione e della competenza necessaria per effettuare e interpretare indagini di secondo livello (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 settembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A05604

DETERMINA 26 settembre 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zimbus Breezhaler», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 683/2022).


IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale



dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 98/2020 dell'8 ottobre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 257, del 17 ottobre 2020, recante «Classificazione del medicinale per uso umano "Zimbus Breezhaler" ai sensi dell'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189.»;

Vista la domanda presentata in data 29 settembre 2020 con la quale la società Novartis Europharm Limited ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Zimbus Breezhaler» (indacaterolo acetato/glicopirronio bromuro/mometasone furoato);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 2-4 maggio 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 e 20-22 giugno 2022;

Vista la delibera n. 38 dell'8 settembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZIMBUS BREEZHALER (indacaterolo acetato / glicopirronio bromuro / mometasone furoato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Zimbus Breezhaler» è indicato come trattamento di mantenimento dell'asma in pazienti adulti non adeguatamente controllati da un'associazione di mantenimento di un β 2-agonista a lunga durata d'azione e alte dosi di un corticosteroide per inalazione, che hanno avuto una o più riacutizzazioni asmatiche nell'anno precedente.

Confezioni:

«114 mcg / 46 mcg / 136 mcg - polvere per inalazione, capsula rigida - uso inalatorio - blister (PA/ALU/PVC - ALU)» 10 x 1 capsule (dose unitaria) + 1 inalatore - A.I.C. n. 048917013/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 15,46;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 25,51;

«114 mcg / 46 mcg / 136 mcg - polvere per inalazione, capsula rigida - uso inalatorio - blister (PA/ALU/PVC - ALU)» 30 x 1 capsule (dose unitaria) + 1 inalatore - A.I.C. n. 048917025/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 46,37;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 76,53.



La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico per l'indicazione terapeutica rimborsata:

«terapia di mantenimento dei pazienti adulti con diagnosi di asma per i quali l'associazione di un beta2-agonista a lunga durata d'azione e una dose elevata di corticosteroidi non consenta un controllo adeguato dei sintomi, laddove siano soddisfatte, alla prima prescrizione, tutte le condizioni di seguito riportate:

1 - Paziente con diagnosi conclamata di asma grave che presenti una persistente limitazione del flusso (PAL) dopo quindici minuti dalla somministrazione di 400 mcg di salbutamolo documentata da tutti i seguenti parametri:

- un valore di FEV1 \leq 80% del predetto;
- un rapporto FEV1/FVC \leq 0,7;

2 - Paziente con almeno due riacutizzazioni negli ultimi dodici mesi o almeno una riacutizzazione che abbia richiesto ricovero ospedaliero nonostante la terapia con LABA/ICS alle massime dosi tollerate.».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zimbus Breezhaler» (indacaterolo acetato/glicopirronio bromuro/mometasone furoato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di specialisti operanti presso strutture identificate dalle regioni e dotati della strumentazione e della competenza necessaria per effettuare e interpretare indagini di secondo livello (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 settembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A05605

DETERMINA 26 settembre 2022.

Ridefinizione del prezzo *ex-factory* del medicinale per uso umano «Pressafix». (Determina n. 698/2022).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);


Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 185 del 24 luglio 2020;



Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a*) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il comunicato «Chiarimenti in merito all'applicazione delle quote di spettanza all'interno dei provvedimenti AIFA di P&R», pubblicato in data 19 gennaio 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il comunicato «Ulteriori chiarimenti circa la corretta applicazione delle quote di spettanza in canali diversi dal canale assistenza farmaceutica convenzionata», pubblicato in data 11 marzo 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la determina AIFA n. 417/2022 del 23 maggio 2022 con cui è stato ammesso alla rimborsabilità il farmaco «Pressafix» (ramipril/amlodipina/idroclorotiazide), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 125 del 30 maggio 2022;

Considerata l'istanza del 9 settembre 2022 con la quale la società Sandoz S.p.a. ha chiesto la ridefinizione del prezzo *ex-factory* della specialità medicinale «Pressafix» (ramipril/amlodipina/idroclorotiazide);

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Ridefinizione del prezzo ex-factory

Il prezzo *ex-factory* del medicinale PRESSAFIX (ramipril/amlodipina/idroclorotiazide) è ridefinito come segue:

Confezioni:

«5 mg/5 mg/12,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 049663038 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4,11;

«5 mg/5 mg/25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 049663103 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4,11;

«10 mg/5 mg/25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 049663178 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4,85;

«10 mg/10 mg/25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC-AL

A.I.C. n. 049663242 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6,14.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 settembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A05606

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene/pseudoefedrina, «Vicks Flu Action».

Estratto determina AAM/PPA n. 718/2022 del 21 settembre 2022

Autorizzazione variazione: è autorizzata la variazione di Tipo II - C.I.3.b) modifica degli stampati in accordo al *post approval commitment* del rinnovo IT/H/0331/001/R/001 (FVRMR/2018/9), con l'inserimento di informazioni di sicurezza relative alle popolazioni speciali;

sono modificati i paragrafi 4.2, 4.3 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo, relativamente al

Medicinale: VICKS FLU ACTION.

Confezioni:

042499032 - «200 mg + 30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

042499044 - «200 mg + 30 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

042499057 - «200 mg + 30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PCTFE-AL.



Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Giorgio Ribotta n. 11 - 00144 Roma, Italia - codice fiscale n. 05858891004.

Codice procedura europea: IT/H/0331/001/II/030.

Codice pratica: VC2/2021/517.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05564

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estratto di allergeni standardizzati di polline di ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*), «Ragwizax».

Estratto determina AAM/PPA n. 719/2022 del 21 settembre 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio del Medicinale: RAGWIZAX.

Confezioni:

045825015 - «12 SQ-Amb liofilizzato sublinguale» 30 liofilizzati in blister AL/AL;

045825027 - «12 SQ-amb liofilizzato sublinguale» 90 liofilizzati in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: ALK-Abelló A/S con sede legale in Bøge Allé 6-8, DK-2970 Hørsholm, Danimarca.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: DE/H/4902/001/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2022/8;

È rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 21 dicembre 2022, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle confezioni secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea:

da:

045825015 - «12 SQ-Amb liofilizzato orale» 30 liofilizzati in blister AL/AL;

045825027 - «12 SQ-Amb liofilizzato orale» 90 liofilizzati in blister AL/AL;

a

045825015 - «12 SQ-Amb liofilizzato sublinguale» 30 liofilizzati in blister AL/AL;

045825027 - «12 SQ-Amb liofilizzato sublinguale» 90 liofilizzati in blister AL/AL.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05565

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azitromicina, «Aзитromicina Teva Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 720/2022 DEL 21 settembre 2022

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.1.2.b, aggiornamento degli stampati per adeguamento al prodotto di riferimento, adeguamento alla linea guida eccipienti ed al QRD *template*, modifiche editoriali minori. Conseguente modifica dei paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo.

Confezioni A.I.C. n.

038929016 - «200mg/5ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 15 ml;

038929028 - «200mg/5ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 22,5 ml;

038929030 - «200mg/5ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 30 ml;


038929042 - «200mg/5ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 37,5 ml.

Codice pratica: VC2/2021/195

Codice procedura europea: NL/H/0945/001/II/040

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. - codice fiscale n. 11654150157, con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123, Milano.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.



Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05566

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diclofenac dietilammonio, «Voltaren Emulgel».*Estratto determina AAM/PPA n. 721/2022 del 21 settembre 2022*

È autorizzata la seguente variazione:

Variazione di tipo II n. B.I.z Aggiornamento sostanziale del ASMF (Master File del principio attivo) del principio attivo diclofenac dietilammonio

per il medicinale VOLTAREN EMULGEL - A.I.C. n. 034548 per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

(038) «1% gel contenitore sotto pressione da 50 g»;

(040) «1% gel tubo da 60 g»;

(053) «2% gel tubo da 20 g»;

(065) «2% gel tubo da 60 g»;

(077) «2% gel tubo da 100 g»;

(089) «1% gel tubo da 100 g»;

(091) «1% gel tubo da 120 g»;

(103) «1% gel 2 tubi da 60 g»;

(115) «1% gel tubo da 150 g»;

(127) «2% gel tubo da 150 g»;

(139) «1% gel 1 tubo da 120 g» con tappo applicatore;

(141) «2% gel tubo da 60 g» in LDPE/al/miscela di LLDPE-HDPE-additivo antibloccaggio;

(154) «2% gel tubo da 100 g» in LDPE/al/miscela di LLDPE-HDPE-additivo antibloccaggio;

(166) «2% gel tubo da 150 g» in LDPE/AL/miscela di LLDPE-HDPE-additivo antibloccaggio;

(178) «1% gel tubo da 60 g» in LDPE/AL/miscela di LLDPE-HDPE-additivo antibloccaggio;

(180) «1% gel 2 tubi da 60 g» in LDPE/AL/miscela di LLDPE-HDPE-additivo antibloccaggio;

(192) «1% gel tubo da 100 g» in LDPE/AL/miscela di LLDPE-HDPE-additivo antibloccaggio;

(204) «1% gel tubo da 120 g» in LDPE/AL/miscela di LLDPE-HDPE-additivo antibloccaggio con tappo applicatore;

(216) «1% gel tubo da 120 g» in LDPE/AL/miscela di LLDPE-HDPE-additivo antibloccaggio;

(228) «1% gel tubo da 150 g» in LDPE/AL/miscela di LLDPE-HDPE-additivo antibloccaggio.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo n. 43 - 20154 Milano, Codice fiscale n. 07195130153.

Codice pratica: VN2/2020/329

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A05567

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene/paracetamolo, «Tabumol».*Estratto determina AAM/PPA n. 722/2022 del 21 settembre 2022*

Autorizzazione all'immissione in commercio delle nuove confezioni, descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.: è autorizzata, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale TABUMOL anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicati:

«200 mg/500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/PVC/PVDC - A.I.C. 047541038 - base 10 - 1FBUTG - base 32.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo: Ibuprofene/Paracetamolo

Titolare A.I.C.:

Sandoz S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1- 21040 Origgio (VA), codice fiscale n. 00795170158;

Procedura europea: IT/H/0871/001/IB/003

Codice pratica: C1B/2022/88

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi



dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A05568

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di benzidamina cloridrato, «Tantum Verde Dental».

Estratto determina AAM/PPA n. 723/2022 del 21 settembre 2022

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

modifica paragrafi 2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 5.2 e 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo, per allineamento al *Core Data Sheet*, con aggiunta di dati di sicurezza, allineamento al QRD *template* e modifiche editoriali.

per il medicinale TANTUM VERDE DENTAL, nelle seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 028821027 - «0.5% pasta dentifricia» tubo da 75 ml;

Titolare A.I.C.: Società aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia n. 70 - CAP 00181 Roma - Codice fiscale n. 03907010585.

Codice pratica: VN2/2020/141

Gli stampati corretti ed approvati solo allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi, dalla medesima data, al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A05569

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Approvazione della delibera n. 27599/22 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Inarcassa) in data 22 aprile 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008743/ING-L-215 del 26 settembre 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 27599/22 adottata dal consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 22 aprile 2022, concernente la determinazione del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi individuali, per l'anno 2022.

22A05685

Approvazione della delibera n. 104/2022 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, in data 27 aprile 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008744/GEO-L-184 del 26 settembre 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 104/2022 adottata dal consiglio di amministrazione della CIPAG in data 27 aprile 2022, concernente l'aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione dei redditi per la determinazione delle medie di riferimento delle pensioni decorrenti dal 1° febbraio 2022, di cui agli articoli 2, 4, 5 e 18 del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza.

22A05687

Approvazione della delibera n. 36/2022 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, in data 13 maggio 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008745/PSIC-L-135 del 26 settembre 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 36/22 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAP, in data 13 maggio 2022, concernente l'attribuzione del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi, per l'anno 2021.

22A05688

Approvazione delle delibere n. 489/2022 e n. 490/2022 adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in data 18 marzo 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008479/PIND-L-115 del 16 settembre 2022 sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 489/2022 e n. 490/2022 adottate dal consiglio di amministrazione dell'EPPI in data 18 marzo 2022, concernenti, rispettivamente, l'adeguamento dei redditi, dei volumi di affari e dei contributi minimi e massimi, nonché la rivalutazione delle sanzioni per l'anno 2022.

22A05689



RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 31 agosto 2022 del Ministero dello sviluppo economico, recante: «Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3000 GHz». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 214 del 13 settembre 2022, supplemento ordinario).

All'appendice del decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 117, al punto 2. - Canalizzazione per collegamenti analogici e numerici ad uso privato nella banda di frequenze 2300-2440 MHz, al quarto rigo, dove è scritto: «@_1 b_ di frequenze 2300-2367 MHz...», leggasi: «Banda di frequenze 2300-2367 MHz...»;

alla pagina 119, al punto 6. - Canalizzazioni per sistemi fissi numerici ad elevata capacità operanti nella banda di frequenze 5925 MHz - 6425 MHz, al sesto rigo, dove è scritto: «fo la frequenza centrale della banda di frequenze 3703 +4202 K F x...», leggasi: «fo la frequenza centrale della banda di frequenze 5925 - 6425 MHz...»;

alla pagina 120, al punto 8. - Canalizzazioni per collegamenti utilizzati da operatori pubblici di telecomunicazione nella banda di frequenze 7107 MHz - 7751 MHz, all'undicesimo e al ventiduesimo rigo, dove è scritto: «K F x», leggasi: «MHz»;

alla pagina 121, al punto 9. - Canalizzazione per sistemi fissi numerici operanti nella banda di frequenze 10,0-10,68 GHz, capoverso «Disposizioni dei canali nelle bande di frequenze 10,15-10,30 GHz accoppiata con 10,50-10,65 GHz» le lettere a), b), c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per sistemi da 56 MHz con spaziatura «interleaved» tra portanti di 28 MHz

semibanda inferiore: $f_n = (f_0 - 1547 + 28n)$ MHz

semibanda superiore $f_n' = (f_0 - 1197 + 28n)$ MHz

ove $n = 1, 2, \dots, 4$

b) per sistemi con spaziatura tra portanti di 28 MHz

semibanda inferiore: $f_n = (f_0 - 1561 + 28n)$ MHz

semibanda superiore $f_n' = (f_0 - 1211 + 28n)$ MHz

ove $n = 1, 2, \dots, 5$

c) per sistemi con spaziatura tra portanti di 14 MHz

semibanda inferiore: $f_n = (f_0 - 1554 + 14n)$ MHz

semibanda superiore: $f_n' = (f_0 - 1204 + 14n)$ MHz

ove $n = 1, 2, \dots, 10$

d) per sistemi con spaziatura tra portanti di 7 MHz

semibanda inferiore: $f_n = (f_0 - 1550,5 + 7n)$ MHz

semibanda superiore: $f_n' = (f_0 - 1200,5 + 7n)$ MHz

ove $n = 1, 2, \dots, 20$

e) per sistemi con spaziatura tra portanti di 3,5 MHz

semibanda inferiore: $f_n = (f_0 - 1552,25 + 3,5n)$ MHz

semibanda superiore: $f_n' = (f_0 - 1202,25 + 3,5n)$ MHz

ove $n = 1, 2, \dots, 42$ »;


alla pagina 125, al punto 15. - Canalizzazione per sistemi fissi numerici operanti nella banda di frequenze 17,7-19,7 GHz, capoverso «Disposizioni dei canali», i punti 1. e 2. sono sostituiti, rispettivamente dai seguenti: «1. SISTEMI A MEDIA ED ALTA CAPACITÀ» e «2. SISTEMI A PICCOLA CAPACITÀ».

22A05754

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-236) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 8 *

€ 1,00

